



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 43

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sedici**, del mese di **aprile**, alle ore **14.30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statuari.

Sono intervenuti i Signori:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) dott. Pietro Pongiglione | - Presidente |
| 2) prof. Andrea Fusaro | - Vice Presidente |
| 3) prof. Paolo Comanducci | - Membro |
| 4) avv. Carlo Golda | - " |
| 5) prof. Marcello Montefiori | - " |
| 6) dott. Mario Orlando | - " |
| 7) dr. Paolo Pietro Repetto | - " |

Sono assenti giustificati il dott. Edoardo Garrone e l'avv. Piero Giuseppe Reinaudo.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia,
- Il direttore scientifico, prof. Alberto Martini,
- il direttore sanitario, dr. Silvio Del Buono.

E' altresì presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'avv. Carlo Berri, dirigente amministrativo a ciò delegato dal direttore generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Proroga tecnica transitoria della gestione degli spazi di sosta veicolare società SIPA S.p.A. – Valutazione adesione Società "in house" Genova Parcheggi S.p.A.

Il Consiglio

Dato atto che il servizio di gestione degli spazi di sosta veicolare è affidato in concessione alla società S.I.P.A. S.p.A. di Perugia e il relativo contratto scadrà il 18 aprile 2018;

Ricordato che il servizio era stato affidato al predetto concessionario mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, attraverso i seguenti atti:

- provvedimento del Direttore Generale n. 1281 del 2 dicembre 2002, con cui si è indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta;
- provvedimento del Direttore Generale n. 938 del 24 settembre 2003, con cui si è aggiudicata la gara d'appalto alla società S.I.P.A. s.p.a. di Perugia e, nel contempo, si erano approvate le tariffe di sosta, ordinarie e in abbonamento, differenziate per utenti e dipendenti;
- contratto di concessione stipulato in data 9 dicembre 2003, repertorio n.1131, e prevedeva una durata contrattuale di anni 7 e un canone annuo di € 332.800,00;
- verbale di consegna del servizio in data 16 febbraio 2004, con avvio del servizio dal 19 aprile 2004;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 122 del 25 luglio 2005 con cui si approvava una revisione del contratto, tra cui la riduzione del canone annuo a € 210.000,00 con decorrenza dal 30 aprile 2005, l'elevazione delle tariffe orarie e l'elevazione della durata del contratto a 14 anni (quindi scadente il 18 aprile 2018);
- atto di transazione, sulla base della citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 122 del 25 luglio 2005, sottoscritto il 10 novembre 2005 repertorio 1208;
- atto aggiuntivo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.92 del 19 giugno 2009, a seguito dell'attivazione del 2° lotto del parcheggio interrato, e della conseguente elevazione di n. 262 numero di posti auto, per un totale 805 posti auto, con elevazione del canone annuo a € 350.000, con decorrenza 1 febbraio 2009, e con previsione di aggiornamento automatico delle tariffe e del canone dal 1 gennaio 2012, in base all'indice ISTAT-FOI;
- contratto aggiuntivo, a seguito della citata deliberazione del Commissario Straordinario n.92 del 19 giugno 2009, sottoscritto il 6 agosto 2009, prot. 1307;
- nuovo regolamento per l'accesso veicolare, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 14 aprile 2014;

Accertato che, in base alla previsione di aggiornamento automatico delle tariffe e del canone dal 1 gennaio 2012, in base all'indice ISTAT-FOI, il canone attuale risulta di **€ 378.885,50**, oltre IVA, come da comunicazione prot. 2721 del 27 gennaio 2014;

Accertato che le tariffe attuali risultano:

Sosta oraria	Tariffa dal 1.01.2010	Tariffa dal 1.3 2012	Tariffa dal 1.3 2014
Tariffa oraria auto	1,60	1,70	1,80
Tariffa massima giornaliera (a partire dalla 4 ^a ora di sosta)	6,00	7,00	7,00

Tariffa oraria moto	0,50	0,60	0,60
Tariffa massima giornaliera moto			3,00
Abbonamenti mensili dipendenti			
Moto (comparto e dirigenza)	4,50	5,00	5,00
Auto (comparto)	7,50	8,00	8,00
Auto (dirigenza)	16,00	17,00	18,00

Vista la delibera n. 204 del 22 dicembre 2017 con cui il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, data la prossima scadenza del contratto di concessione del servizio di gestione di sosta veicolare, dava mandato al management di valutare la possibilità di gestire il predetto servizio secondo il modello "in house providing";

Preso atto che la gestione del parcheggio interno è un servizio strumentale all'ente ai sensi del comma 2 punto d) dell'art. 4 del DLgs n. 175/2016 quale attività finalizzata a sostenere la migliore realizzazione, sul piano operativo, dello scopo istituzionale dell'ente, in quanto consente agli utenti e ai dipendenti di raggiungere rispettivamente, con mezzi propri, il luogo di cura e di lavoro, pur nell'insufficienza di aree adibite alla sosta pubblica nelle zone esterne al Gaslini;

Ritenuto dunque che la presenza di parcheggio interno consente una maggiore efficienza del servizio sia a favore dell'utenza che dei dipendenti dell'Istituto;

Considerato che il miglioramento dei servizi accessori costituisce requisito indispensabile per un ospedale, luogo di cura, la cui finalità è anche offrire un ambiente più confortevole per pazienti, familiari, visitatori e, naturalmente, operatori;

Preso atto che Genova Parcheggi S.p.A. è una società, allo stato attuale, interamente detenuta dal Comune di Genova, rispetto al quale si configura come società "in house providing" che si occupa della gestione dei parcheggi e di altre attività connesse alla tematica della sosta e della mobilità privata a Genova;

Preso atto altresì che la "mission" della suddetta società è quella di sviluppare e gestire, secondo le linee guida stabilite dall'amministrazione pubblica, le attività indirizzate al tema della sosta e finalizzate al miglioramento della qualità di vita dei cittadini secondo il principio di equità, consentendo il più razionale impiego degli spazi e delle risorse pubbliche;

Ritenuto che la scelta della gestione "in house" a mezzo della suddetta società comporterebbe semplicità ed immediatezza del processo decisionale, garantito dalla società a totale partecipazione pubblica, a fronte del più

complesso equilibrio che si deve realizzare con un soggetto terzo privato affidatario del servizio individuato tramite gara;

Ritenuto altresì che l'affidamento "in house" consentirebbe la riduzione dei costi per l'utenza, lo studio e l'eventuale progettazione e gestione di nuove forme di circolazione nell'area su cui insiste il Gaslini, anche attraverso la predisposizione di un nuovo piano di viabilità interna ed esterna e l'utilizzo di innovative tecnologie di controllo degli accessi e della sosta;

Dato che la gestione "in house" con Genova Parcheggi S.p.A., tramite una più equilibrata ripartizione delle entrate ed un maggiore coinvolgimento del personale interno, è finalizzata alla riduzione dei costi per l'utenza e all'aumento dei ricavi per l'Istituto;

Vista la nota prot. 11343/2018 di interesse all'acquisto di quote di partecipazione della società "in house" Genova Parcheggi S.p.A inviata dall'Istituto al Sindaco del Comune di Genova;

Dato atto che l'adesione comporta per l'Istituto l'acquisizione di una azione del valore nominale di Euro 1,00;

Valutata dunque l'opportunità per l'Istituto di aderire alla citata Società per le motivazioni di cui sopra e vista la compatibilità della scelta in questione con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa perseguiti dall'Istituto Giannina Gaslini;

Considerato che il passaggio alla nuova gestione dovrà avvenire in coincidenza con l'inizio di un nuovo mese per facilitare la gestione degli abbonamenti mensili, onde evitare disagi agli utenti abbonati;

Considerato altresì che, nelle more dell' acquisizione della partecipazione nella società Genova Parcheggi S.p.A. ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.Lgs. n.175/2016, onde consentire il passaggio di consegne e la prosecuzione del servizio senza disservizi all'utenza, è opportuno prorogare il contratto di concessione stipulato con S.I.P.A. S.p.A. per un periodo di tempo limitato, che, ad oggi, salvo problematiche operative insorgende o tempi più lunghi per rispettare il dettato normativo, appare congruo fissare al 31 maggio 2018;

Vista la nota prot 13106 del 13/04/2018 di trasmissione della delibera di Giunta Comunale n. 108 del 2018, di approvazione del nuovo Statuto di Genova Parcheggi S.p.A. e dello schema di Patti Parasociali;

Preso atto che dalla succitata nota della Civica Amministrazione si evince che il nuovo Statuto di Genova Parcheggi S.p.A. e lo schema di Patti Parasociali saranno presentati, senza modifiche sostanziali, al Consiglio Comunale in data 17 aprile per la definitiva approvazione;

Visto dunque lo Statuto della società "in house" Genova Parcheggi S.p.A., nello specifico i commi n. 2 e ss dell'art. 4, dai quali emerge la conformità

dell'attività, svolta secondo il modello "in house", con quanto stabilito dall'ordinamento comunitario e dall'ordinamento interno ai sensi dell'art. 16 del DLgs. N.175/2016 e dell'art. 5 DLgs. n. 50/2016 (all.1);

Vista altresì gli art. 23 e seguenti dello Statuto e lo Schema dei Patti Parasociali, con particolare riferimento ai punti d), e) ed f) delle premesse e agli art. 3 e seguenti che rispondendo ai criteri previsti dalla disciplina del modello "in house providing" ai sensi dell'art. 5 del DLgs n.50/2016 e ai sensi dell'art. 16 DLgs n.175/2016 consentono la realizzazione del "controllo analogo";

Visto l'art. 2 dello Statuto Organico dell'Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 415 del 28 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;

Con voti unanimi,

delibera

1. di aderire, mediante una partecipazione minoritaria, alla società Genova Parcheggi S.p.A. secondo le forme e modalità stabilite nello Statuto della Società;
2. di approvare espressamente lo Statuto e i Patti parasociali di Genova Parcheggi S.p.A., nella versione che sarà presentata al Consiglio Comunale, indicati rispettivamente quali allegati A e B alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che dall'adozione della presente Delibera deriva un onere presunto di circa Euro 1,00;
4. di dare atto che il valore della partecipazione derivante dall'adozione della presente Delibera sarà imputato sul conto n. conto n. 015.005.005.008 conferimenti " Genova Parcheggi S.p.A.";
5. di prorogare il contratto di concessione del servizio di gestione degli spazi di sosta con S.I.P.A. S.p.A. per un periodo di tempo limitato che, ad oggi, salvo problematiche operative insorgente o tempi più lunghi per il rispetto degli adempimenti normativi, appare congruo fissare al 31 maggio 2018, per i tempi tecnici necessari ad acquisire la partecipazione in Genova Parcheggi S.p.A. ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016 e per consentire il necessario passaggio di consegne alla nuova gestione garantendo la prosecuzione del servizio senza disservizi all'utenza;
6. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dello Statuto della Società e dei Patti Parasociali, con le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in fase di stesura finale per la maggior aderenza al dettato normativo;
7. di dare mandato al Direttore Generale per l'adozione degli atti successivi conseguenti all'adesione alla Società "in house" in oggetto;

8. di dare mandato all' U.O.C. Affari Generali e Legali per l'invio della presente Delibera alla Corte dei Conti - Sezione di controllo regionale –, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016.

All.: n. 2

Il Direttore Generale
(Paolo Petralia)



Il Presidente
(Pietro Pongiglione)





COMUNE DI GENOVA

185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-108 del 05/04/2018

**CESSIONE DI UN 'AZIONE DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A ALL'ISTITUTO GASLINI.
MODIFICA DELLO STATUTO DI GENOVA PARCHEGGI E NUOVI PATTI PARASOCIALI
FINALIZZATI AL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELLA SOCIETA'-
APPROVAZIONE-**

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 27 in data 5 aprile 2018;

Su proposta dell'assessore alla Mobilità Stefano Balleari;

PREMESSO CHE:

Genova Parcheggio Società per Azioni (di seguito "Genova Parcheggio") è la società 100% Comune di Genova che gestisce ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 175/2016 secondo il modello dell'in house providing il servizio di parcheggi a rotazione su suolo pubblico nell'ambito cittadino;

ATTESO CHE:

con nota del 29 Marzo 2018 l'Istituto Gaslini ha rappresentato che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con Delibera n. 204/2017, in vista della prossima scadenza del contratto di concessione del servizio di gestione di sosta veicolare, ha valutato l'opportunità di gestire il predetto servizio secondo il modello "in house providing", richiedendo la disponibilità dell'Amministrazione comunale a cedere quote di partecipazione della società Genova Parcheggio S.p.A., consentendo così allo stesso Istituto di poter instaurare un rapporto "in house" con la società ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 8 e 16 del D.Lgs 175/2016;

l'Istituto Gaslini è Ente Pubblico appartenente al Settore della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che la scelta dell'Istituto risponderebbe ad esigenze di interesse generale, quali l'aumento dell'utilità dell'Istituto, la riduzione dei costi per l'utenza, lo studio e l'eventuale progettazione e gestione di nuove forme di circolazione nell'area su cui insiste il Gaslini, anche attraverso la predisposizione di un nuovo piano di viabilità interna ed esterna e l'utilizzo di innovative tecnologie di controllo degli accessi e della sosta;

RITENUTO pertanto:

- di accogliere la richiesta dell'istituto Gaslini disponendo la cessione di un'azione di Genova Parcheggio finalizzata all'ingresso del socio pubblico "Istituto Gaslini" nel capitale sociale della società ;
- di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di Genova Parcheggio quale organismo in house *in controllo analogo congiunto* dedicato allo svolgimento di servizi di interesse generale;

- di disciplinare di comune accordo, tramite Patti Parasociali, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri di indirizzo e controllo nonché il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, avvalendosi anche di uno specifico organismo (*Assemblea di Coordinamento*);

DATO CONSEGUENTEMENTE ATTO :

che ai sensi dell'art. 16 comma 2, lett. c) D.Lgs. 175/2016, i requisiti del controllo analogo congiunto sono acquisiti mediante il nuovo schema di Statuto di Genova Parcheggi (Allegato A) e mediante la conclusione di appositi patti parasociali, documento allegato al presente provvedimento sotto la lettera B;

gli strumenti e le modalità attraverso i quali i Soci esercitano il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre alla partecipazione diretta al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, sono rappresentati da:

1. l'Assemblea di Coordinamento, prevista dai Patti Parasociali all'art. 4;
2. Il controllo sugli atti più significativi, previsti dallo Statuto all'articolo 30 e dai Patti parasociali all'art. 3;
3. la Convenzione/ disciplinare di esecuzione, prevista dai Patti parasociali all'art. 8 e dallo Statuto all'articolo 30 lettera d)

1. Assemblea di Coordinamento

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento deve assicurare la cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti alla società e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.

E' costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi; in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendosene in ogni caso garantire l'operatività, in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione. L'Assemblea di coordinamento delibera sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee, tra cui la relazione previsionale e programmatica

di cui all'articolo 25 dello Statuto, nonché in merito ai seguenti documenti trasmessi dall'Organo Amministrativo della Società:

- relazioni semestrali di cui all'articolo 27 dello Statuto;
- piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti.

Ciascuno Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento della Società proposte e problematiche attinenti alle attività della Società.

2. Controllo sugli atti più significativi

La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione degli Enti pubblici Soci e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

▪ **Controllo ex ante:** Viene prevista l'approvazione assembleare, con maggioranza qualificata, della Relazione previsionale aziendale mediante la quale i soci definiscono il piano industriale o piano strategico (corredato di performance attese e organizzative di validità triennale), gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti; il budget annuale, l'individuazione dei principali fattori di rischio, il piano annuale delle assunzioni, il piano annuale degli acquisti. L'Assemblea di approvazione della Relazione previsionale aziendale è la principale sede di consultazione tra i Soci per l'informazione, il controllo preventivo, sulla gestione e amministrazione della Società. Solo a seguito dell'approvazione in assemblea (che deve avvenire in coerenza con *strumenti di programmazione finanziaria degli enti pubblici soci*) *l'organo amministrativo è autorizzato ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti*. In tale sede le amministrazioni pubbliche hanno la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house. L'Assemblea ordinaria ha inoltre competenza; sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni; sulla definizione dell'organigramma della società e sulle sue modifiche; sugli indirizzi generali inerenti l'organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati su le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società.

E' prevista una preventiva approvazione, da parte delle amministrazione socie, delle deliberazioni societarie straordinarie, a tale proposito, ed al fine di adottare decisioni informate, il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico deve inviare agli azionisti almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

▪ **Controllo contestuale:** Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società. In particolare viene prevista la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi (articolo 27 dello Statuto), con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario di tipo semestrale. Infatti entro la fine del primo semestre di ciascun anno l'Organo amministrativo trasmette ai soci una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché gli stessi assumano le eventuali azioni correttive. La relazione di verifica si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finan-

ziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico. E' previsto l'esercizio di poteri ispettivi da parte dei soci.

- **Controllo ex post:** si realizza tramite:
 - la statuizione che entro i termini stabiliti dai soci con i rispettivi Regolamenti sulle società partecipate l'Organo amministrativo predisponga una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione;
 - la relazione sul governo societario di cui all'art. 31 dello statuto;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;

3. Convenzione/ disciplinare di esecuzione dei servizi affidati (art. 30 lettera d) dello Statuto).

I Soci sottoscrivono con Genova Parcheggio una Convenzione effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare la convenzione dovrà contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni dello Statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione con la Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

Visti:

- l'art. 5 del Codice dei Contratti che definisce i requisiti legittimanti gli affidamenti diretti in house;
- l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disciplinante l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso l'ANAC, e le linee guida dallo stesso emanate;
- gli artt. 9, comma 5, e 7, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 che prevedono per le modifiche dello Statuto sociale e la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali la necessità delle deliberazioni, dei Consigli Comunali e degli organi amministrativi degli altri enti soci di Genova Parcheggio S.p.A.;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, c.2 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

1. di autorizzare la cessione all'Istituto Gaslini di un'azione della società "Genova Parcheggio Società per Azioni" al fine di costituire una società in house in controllo analogo congiunto in conformità alle disposizioni del D.lgs 175/2016;

2. di approvare lo schema di Statuto allegato a costituire parte integrante del presente provvedimento (allegato A);
3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare nell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata il nuovo schema di Statuto, autorizzandolo fin d'ora alle eventuali modifiche non sostanziali necessarie alla conformità degli atti;
4. di approvare lo Schema dei Patti Parasociali (allegato B);
5. di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla firma dei Patti Parasociali di cui al punto precedente, autorizzandolo alle modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 185 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-108 DEL 05/04/2018

OGGETTO: CESSIONE DI UN 'AZIONE DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A ALL'ISTITUTO GASLINI. MODIFICA DELLO STATUTO DI GENOVA PARCHEGGI E NUOVI PATTI PARASOCIALI FINALIZZATI AL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELLA SOCIETA'- APPROVAZIONE-.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A – Schema Statuto Genova Parcheggio

Allegato B – Schema Patti parasociali

Il Dirigente
[Dott.ssa Lidia Bocca]

Documento Firmato Digitalmente

"GENOVA PARCHEGGI"

STATUTO SOCIALE

(SCHEMA)

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Genova Parcheggio- Società per Azioni" (in forma abbreviata, di seguito la "Società") per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci.

1.2. La società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore Unico (nel seguito, singolarmente, anche "Organo Amministrativo") può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova ed istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia.

2.3. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere, in Italia, sedi secondarie, filiali e succursali.

Articolo 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3.3. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. La Società, nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 175. del 19 agosto 2016 e ss.mm, ha quale oggetto sociale:

- 1) progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi di superficie ed in struttura;
- 2) progettazione, realizzazione e gestione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, ed ad ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio;
- 3) progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi in materia di organizzazione del territorio e della mobilità urbana con particolare riferimento al settore dei parcheggi, della sosta, della

viabilità;

4) studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana e connessi al trasporto pubblico locale e al sistema di gestione della sosta, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing" e del "bike sharing";

5) studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada ed attuazione di interventi complementari alla gestione della sosta su strada, quali la segnaletica ed i sistemi segnaletici stradali, di orientamento e commerciale, la regolazione di zone pedonali attrezzate e arredo urbano conseguente;

6) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di prodotti, sistemi e servizi elettronici ed informatici evoluti di bigliettazione e multi-bigliettazione;

7) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi e servizi di controllo degli accessi ad aree pubbliche e private;

8) gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta;

9) gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami;

10) gestione e servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta;

11) progettazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta;

12) progettazione tecnico economica, progettazione e sviluppo, anche con riferimento a progetti in ambito nazionale ed europeo, nelle tematiche della mobilità urbana, della sosta e della viabilità anche in connessione al settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti ed infrastrutture;

13) progettazione e gestione servizi di campagne di informazione e promozione inerenti la mobilità urbana;

4.2 La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività di servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare, rispetto alle attività di cui sopra.

4.3 La Società potrà realizzare e gestire, le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto o in qualsiasi altra forma anche di collaborazione

con terzi.

4.4 La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale. A questo fine, nei limiti consentiti dal modello dell'"in house providing" e di quanto stabilito dalla legislazione vigente, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere, previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Genova, nonché dei competenti Organi degli altri enti partecipanti, partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

4.5 Nell'esercizio delle proprie attività, la società avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, dovrà attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4.6 La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.7 I servizi di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis, D.L. n. 138/2011, possono essere prodotti e/o erogati anche in territori ulteriori rispetto all'ambito della comunità di riferimento di ciascun socio, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Articolo 5 - Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 516.000= (cinquecentosedicimila virgola zero) ed è suddiviso in numero 516.000 (cinquecentosedicimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, (uno) cadauna.

6.2. La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuale aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.

6.3. Non è permessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, previsto dalla

norminativa vigente.

Articolo 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2. La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto sociale.

7.3. Fermo quanto previsto all'articolo 6.2 che precede, la Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge.

7.4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1%.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni,

Prelazione, Gradimento

9.1. Trasferimento delle azioni.

9.1.1. Nei limiti di quanto stabilito agli artt.1, 4, 6 e 7, il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del passaggio a terzi della proprietà o nuda proprietà di azioni o di diritti reali, pegno o usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e strumenti finanziari (il "Trasferimento delle Azioni").

9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2., i soci pubblici potranno liberamente effettuare un Trasferimento delle Azioni - in esenzione dei vincoli previsti nei successivi articoli 9.2. e 9.3. e alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui la previa delibera del Consiglio Comunale e dei competenti Organi deliberanti degli enti pubblici partecipanti - ad altri enti pubblici o a società in house o in controllo analogo congiunto controllate dallo stesso Comune di Genova o dagli altri soci pubblici.

9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei confronti della Società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscrizioni che l'Organo Amministrativo effettuerà dopo avere verificato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e del presente Statuto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni

senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9.2. Prelazione.

9.2.1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.2.3 che segue, in qualunque caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie Azioni alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci secondo la procedura precisata all'articolo 9.2.2.

9.2.2. Procedura.

9.2.2.1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di azioni, diritti di opzione e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in azioni ovvero che dia diritto a sottoscrivere azioni che si intende trasferire, il prezzo e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Azioni.

9.2.2.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC di cui all'articolo 9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico e al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni offerte in vendita, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1.

9.2.2.3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le Azioni sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.2.2.4. Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le Azioni saranno liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 9.3., purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Azioni al terzo, esso, in caso di successivo Trasferimento delle Azioni, deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

9.2.3 E' fatto divieto cedere azioni a soggetti privati ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge ed a

condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come previsto dalla normative vigente.

9.3. Gradimento.

9.3.1. Nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del presente statuto, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo.

9.3.2. Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale od in antitesi con la qualificazione di società in house ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore.

9.3.3. L'Organo Amministrativo provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9.2.2.2. in caso di mancato esercizio della prelazione.

9.4. Recesso.

9.4.1. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea e Diritto di Voto

10.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio del Comune di Genova.

10.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che esibiscano i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. In ogni caso hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c.. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto, anche per delega.

Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale

11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'amministratore presente più anziano d'età, oppure da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli azionisti e fra i Sindaci effettivi.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 12 - Convocazione

12.1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1.

12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assemblea l'Amministratore unico ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'organo di controllo.

12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti

dalla legge.

12.6. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

13.1. L'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera, delibera sulle materie previste dall'art. 2364 c.c. e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare. L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.

13.2. Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25;
- approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di assunzione di personale, della pianta organica ed in materia di appalti e concessioni;
- stipula di mutui ed operazioni di finanziamento;
- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000,00, non compresi nei piani di intervento di cui al presente articolo;
- acquisto ed alienazione di partecipazioni;
- acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda;
- convenzioni ed accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale.

13.3. L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti pubblici soci almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

13.4. La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale, ove necessario, e da relazione

illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Enti soci.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

14.1. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

14.2. L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365 primo comma c.c., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447bis e seguenti c.c.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 15 - Composizione e Poteri

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) o 5 (cinque) membri compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

15.2. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione, (ii) della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (iii) nei restanti casi, i soci nominano, ai sensi dell'art. 2449 c.c., un numero di amministratori proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale.

15.3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione tra i consiglieri nominati dal Comune di Genova ai sensi dell'art. 2449 c.c.

15.4. L'Amministratore Unico o i consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

15.5. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà. Il Collegio Sindacale compierà gli atti di ordinaria amministrazione fintanto che il Comune e gli altri soci non abbiano provveduto alla nomina degli amministratori di propria competenza ai sensi della legge 444/94. Analogamente si provvederà qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

15.6. Compiti dell'Organo Amministrativo

15.6.1. Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli artt. 25, 27 e 31 del presente Statuto e di quanto previsto all'art. 13, l'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che

ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea, fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui al presente statuto.

15.7. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

15.8. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Articolo 16 - Deleghe

16.1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore scelto tra i membri nominati dal Comune di Genova, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.3. L'Organo Amministrativo può nominare un direttore generale determinandone competenze e poteri.

16.4. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme di legge in tema di società. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Articolo 17 - Convocazione e Presidenza

17.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti oppure quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma o PEC da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta

anche per telefax, spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

17.3 In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

17.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 18 - Deliberazioni

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica a condizione che sia presente la maggioranza dei componenti nominati dal Comune di Genova.

18.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Art. 19 - Compensi e rimborso spese

19.1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni della normativa vigente.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Collegio Sindacale.

19.3. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

19.4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

20.1. La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al vice Presidente, se nominato e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano in ordine di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nominato un Amministratore unico la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21 - Composizione e Nomina

21.1. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore. In questo caso, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto. La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

21.2. I sindaci durano in carica tre esercizi.

21.3. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Poteri del Collegio Sindacale

22.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. L'Assemblea può affidare tale attività ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO

Articolo 23 - Esercizio Sociale

23.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 24 - Ripartizione degli Utili

24.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge,
- b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dell'Assemblea.

24.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.

24.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Articolo 25 - Relazione Previsionale Aziendale

25.1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci ed all'art. 30 lettera d).

25.2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performances attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al personale, al loro reclutamento e all'eventuale conferimento di incarichi ai dipendenti;
- f) il piano annuale degli acquisti.

25.3. Fermo quanto sopra, il Comune di Genova esercita il controllo mediante l'apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.

25.4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune di Genova e degli altri soci pubblici e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova, che si considera espressamente richiamato nel presente Statuto.

Articolo 26 - Approvazione della Relazione Previsionale

Aziendale

26.1. L'assemblea dei soci, in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze di legge, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo Amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

26.2. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Articolo 27 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

27.1. Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno l'Organo Amministrativo trasmette al Comune di Genova ed agli altri soci pubblici una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché i Soci assumano le eventuali azioni correttive.

27.2. La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.

Articolo 28 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

28.1. Il Presidente del Collegio Sindacale invia all'azionista Comune di Genova ed agli altri soci pubblici, almeno quindici giorni prima e in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

28.2. Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 26, 27, 28 e 29 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova ed agli altri soci pubblici i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 29 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici

29.1. Entro i termini stabiliti dai soci con i rispettivi Regolamenti sulle società partecipate, l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 30 - Controllo analogo

30.1. Gli Enti soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle seguenti forme e modalità:

- a. mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 26 per l'approvazione, in prima convocazione, della Relazione Previsionale da parte dell'assemblea dei soci;
- b. tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 27
- c. mediante le decisioni riservate all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 13 e 26;
- d. mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

30.2. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera;
- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in

merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della società ai fini dell'esercizio del controllo da parte di soci sullo stesso;

- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui all'art. 31

- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

30.3. In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Articolo 31 - Relazione sul governo societario

31.1. La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e degli strumenti di governo societario adottati o della ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio

31.2. La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- * conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

- * controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa;

- * codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

- * programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni dell'Unione Europea.

31.3. La relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

31.4. La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci per la sua approvazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 - Scioglimento

32.1. In caso di scioglimento della Società in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 33 - Foro competente

33.1. Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra i soci attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Genova.

PATTI PARASOCIALI
TRA I SOCI
PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO
SULLA SOCIETA' "GENOVA PARCHEGGI"
(SCHEMA)

L'anno XX il giorno XX del mese di, in Genova, presso gli uffici di Via delle Brigate Partigiane 1, 16129, (in seguito "la Società"), l'Ente pubblico "Istituto Giannina Gaslini", in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, interviene alla sottoscrizione della presente scrittura nella sua qualità di Socio con sede in via Gerolamo Gaslini 5, 16147, (GE) iscritta al Registro delle Imprese di Genova con Codice Fiscale e Partita Iva n. 00577500101, CODICE IPA: UFG4S8:

premessi che

- a) Il Capitale sociale della Società è attualmente pari a Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila,00), diviso in 516.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito:
- Comune di Genova è titolare di n. 515.999 azioni ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondenti al 99,9998% del Capitale della stessa;
 - Istituto Giannina Gaslini è titolare di n. 1 azioni ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondente allo 0,0002% del Capitale della stessa;
- b) i Soci sottoscrittori (in seguito, intesi collegialmente, "Soci"), intendono sottoscrivere dei Patti Parasociali (in

seguito i "Patti Parasociali") al fine di prevedere e disciplinare l'esercizio del c.d. "controllo analogo" congiunto sulla Società;

- c) oltre al Comune di Genova ed all'Istituto Gaslini, possono detenere azioni della Società altri Enti pubblici che dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla Società. E' ammessa la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge e a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società;
- d) La Società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali affidatele dai Soci, potendo altresì porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandatele, così come previsto nello statuto della Società, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica;
- e) oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al punto precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;

f) gli Enti Soci esercitano su Genova Parcheggio S.p.A. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti: in particolare, esercitano il controllo analogo congiunto mediante la partecipazione all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita e costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite i presenti Patti Parasociali.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci, concordemente convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci stessi ivi manifestata.

Art. 2 - OGGETTO - FINALITÀ

I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di Genova Parcheggio S.p.A. quale società in *house providing* per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Genova e dell'Istituto Giannina Gaslini soci, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandatele, così come previsto nello Statuto della Società e nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica ed intendono disciplinare di comune

accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su GENOVA PARCHEGGI S.p.A..

I presenti Patti Parasociali contengono le regole di *governance* e di controllo analogo congiunto, oltre quanto previsto dallo Statuto della Società, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della stessa che opera secondo il modello "*in house providing*" ai sensi dell'art. 1 e 4 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016.

I presenti Patti Parasociali disciplinano le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dai Soci nei confronti della Società *in house*.

Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza delle attività esercitate da Genova Parcheggio S.p.a. ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

Art. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Le attività della Società, secondo il modello dell' "*in house*", saranno svolte sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Società e dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in

maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società.

La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione degli Enti pubblici Soci e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

Il controllo da parte dei Soci si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito descritte:

A) il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione:

1. della Relazione previsionale aziendale di cui all'articolo 25 dello Statuto, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione del Comune di Genova e degli altri Enti soci pubblici;
2. di ogni atto ulteriore previsto dallo Statuto e dai presenti Patti parasociali;

B) il controllo contestuale esercitabile attraverso:

1. l'approvazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari di cui all'articolo 27 dello Statuto e di eventuali ulteriori specifici indirizzi, che la Società trasmette ai Soci;
2. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;

C) il controllo successivo attraverso:

1. la trasmissione ai soci della relazione finale sullo stato di attuazione degli obbiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e dall'istituto Gaslini e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione;
2. la trasmissione della relazione sul governo societario di cui all'art. 31;
3. l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo che sarà effettuato dagli uffici competenti per materia, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.

È fatta salva la facoltà dei Soci di richiedere alla Società ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

4 - ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO

Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, oltre alla partecipazione diretta al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, è rappresentato dall'Assemblea di Coordinamento, costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a

posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti Alla Società e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

L'Assemblea di coordinamento delibera sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee, tra cui la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 25 dello Statuto, nonché in merito ai seguenti documenti trasmessi dall'Organo Amministrativo della Società:

- relazioni semestrali di cui all'articolo 27 dello Statuto;
- piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti.

Ciascun Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento della Società proposte e problematiche attinenti alle attività della Società.

I Soci vigileranno sull'andamento della gestione della Società anche nella prospettiva di un raccordo delle iniziative comuni.

L'Assemblea di Coordinamento è convocata dal Presidente dell'Assemblea di Coordinamento, nella persona del

rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale della Società, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. L'Assemblea di Coordinamento che precede è in ogni caso convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti dell'Assemblea di Coordinamento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea di Coordinamento si riunisce potendo invitare alle proprie riunioni l'Organo Amministrativo della Società.

In prima convocazione, l'Assemblea di Coordinamento è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività dell'Assemblea di Coordinamento, in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato.

La Segreteria dell'Assemblea di Coordinamento è svolta da personale della Società.

Ciascun componente dell'Assemblea di Coordinamento può delegare un sostituto nell'ambito del proprio Ente o altro Socio per le riunioni dell'Assemblea stessa. L'Assemblea di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.

I Soci si obbligano a votare, nell'Assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato nell'Assemblea di Coordinamento.

Le deliberazioni aventi ad oggetto servizi diretti ad un singolo Socio sono validamente assunte a condizione che lo stesso esprima voto favorevole.

La violazione dei presenti Patti Parasociali, reiterata per almeno 2 (due) volte in un quinquennio, costituisce per il Socio inadempiente causa di esclusione dallo stesso.

5 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione, (ii) della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (iii) nei restanti casi, i soci nominano, ai sensi dell'art. 2449 c.c., un numero di amministratori proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea stessa tra i membri nominati dal Comune di Genova.

Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore. In questo caso, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo.

6 - OBBLIGHI

Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali.

7 - RECESSO

La perdita della qualità di Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell'adesione ai presenti Patti Parasociali e pertanto determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali.

8 - CONVENZIONE/DISCIPLINARE DI ESECUZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IN HOUSE

I Soci sottoscrivono con Genova Parcheggi s.p.a. una Convenzione/Disciplinare di esecuzione relativo alle procedure e agli adempimenti mediante i quali esercitano l'"in house" sulla Società stessa, agli affidamenti di attività da parte dei Soci e ai contenuti degli incarichi e alle modalità di svolgimento dei servizi affidati, ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti alla Società per gli specifici affidamenti.

Gli specifici Contratti/Convenzioni/Disciplinari per lo svolgimento delle attività eventualmente affidate, ai sensi del paragrafo precedente, dovranno avere contenuto specifico e dettagliato, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art.192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento d'attività.

8 - DURATA

I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei

Soci con preavviso scritto di almeno 30 giorni dalla scadenza. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore.

Rimane comunque in facoltà dei Soci deliberare lo scioglimento anticipato dei presenti Patti Parasociali, purché tale decisione raccolga il consenso della maggioranza della partecipazione azionaria dei Soci che hanno sottoscritto i presenti Patti Parasociali.

9 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dai Soci e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalla maggioranza della partecipazione azionaria alla Società.

L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

10 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

11 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ

I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. 131/1986.

Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro

delle Imprese.

Genova, _____

COMUNE DI GENOVA

ISTITUTO GIANNINA GASLINI



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2018-DL-108 DEL 05/04/2018 AD OGGETTO:
CESSIONE DI UN 'AZIONE DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A
ALL'ISTITUTO GASLINI.
MODIFICA DELLO STATUTO DI GENOVA PARCHEGGI E NUOVI
PATTI PARASOCIALI FINALIZZATI AL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO DELLA SOCIETA'- APPROVAZIONE-.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

05/04/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]